



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49

Seduta del 22-12-2021
(Sessione Ordinaria di Prima Convocazione)

Oggetto: APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA SOCIETA'
PARTECIPATE ALLA DATA DEL 31/12/2020 EX ART. 20 D.LGS. 175/2016

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 19:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vengono convocati a seduta i Consiglieri Comunali e all'appello risultano:

FRACCAROLI DANIELE	Presente	NATALI MARCO	Presente
ROSSINI MATTEO	Presente	ZULIANI FLAVIO IVANO	Presente
COMUNIAN ANTONIO PIETRO	Presente	FERRIGATO KATY	Presente
COSTANTINI PATRIZIO	Presente	ZULIANI MASSIMILIANO	Presente
FERRARINI EMANUELE	Presente	TOTTI GUIDO	Presente
PASSILONGO DENISE	Presente	VALLANI VALTER	Presente
BALDI LISA	Presente		

Presenti:	Assenti:
13	0

Partecipa all'adunanza il VICESEGRETARIO COMUNALE GUERRA MARIA TERESA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, COSTANTINI PATRIZIO, in qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PUNTO N. 5 ALL'O.D.G.: "APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA SOCIETÀ PARTECIPATE ALLA DATA DEL 31/12/2020 EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016".

COSTANTINI PATRIZIO – Presidente del Consiglio Comunale

Punto 5 dell'ordine del giorno: "Approvazione revisione ordinaria società partecipate alla data del 31/12/2020 ex articolo 20 del Decreto Legislativo numero 175 del 2016".

La parola al signor Sindaco.

FRACCAROLI DANIELE – Sindaco

Grazie, Presidente. Questa è un'approvazione obbligatoria di tutte quelle che sono le società di cui il Comune fa parte. Nel nostro caso partecipiamo in tre società, abbiamo Acque Veronesi, abbiamo Camvo e abbiamo, appunto, Sive. A loro volta sono socie anche Acque Veronesi della società Viveracqua e Camvo ha delle quote di Acque Veronesi e di ESA-Com. Non credo che ci sia molto da dire. Noi ne facciamo parte e dobbiamo approvare che siamo ancora facenti parte di queste società.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- ñ produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- ñ progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ñ realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- ñ autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- ñ servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2017;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Viste le schede relative alla revisione periodica delle partecipazioni (**allegato A**) eseguita sui modelli predisposti dal MEF;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante **nell'allegato B** alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR;

Vista la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione dell'esercizio 2020, di cui **all'allegato C** eseguita anch'essa sui modelli predisposti dal MEF;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 pervenuto al protocollo al n. 14982 del 21/12/2021;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto;

Consiglieri presenti n. 13

Votanti n. 13

Astenuti n. /

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. /

Proclamato dal Presidente l'esito della votazione resa nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare l'**allegato A** alla presente deliberazione redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche – Art. 17 D.L. n. 90/2014” – Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipate;
- di approvare l'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti (**allegato B**);
- di approvare altresì la Scheda di rilevazione – Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate 2020, alla data del 31/12/2021 (**allegato C**);
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la proposta del Presidente

Consiglieri presenti n. 13

Votanti n. 13

Astenuti n. /

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. /

Proclamato dal Presidente l'esito della votazione resa nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1,
DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N. 267/2000)**

Oggetto: APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE ALLA DATA DEL 31/12/2020 EX ART. 20 D.LGS. 175/2016
--

Il Responsabile del Settore, dando atto che il provvedimento è conforme alle normative vigenti, è idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti e ottempera agli obblighi normativi e che l'istruttoria compiuta è regolare in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli Interni, in particolare in materia di regolarità amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere **Favorevole**,

in data 15-12-2021

Il Responsabile del Settore

Tomezzoli Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dando atto che il provvedimento non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e rispetta i vincoli di finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli Interni, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere **Favorevole**,

in data 15-12-2021

Il Responsabile del Settore

Economico-Finanziario

Tomezzoli Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COSTANTINI PATRIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
GUERRA MARIA TERESA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-01-2022, con R.P. n. 10.

Sanguinetto, lì 04-01-2022

Il Responsabile del Procedimento
Bianchi Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-01-2022, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico Enti Locali, dopo 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza.

Sanguinetto, lì 17-01-2022

Il Responsabile del Procedimento
Bianchi Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa